



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 232,69

di cui: €	per corrispettivi
€	per interessi
€ 189,69	per spese legali
€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 16 maggio 2019

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 210/2019 del 26/03/2019

Soggetto creditore:

Denominazione: Wimbock Barbara Andrea nata in Austria il 01.01.1980

Codice fiscale: WMBBBR80A01Z102Y

p.iva

Residenza/sede legale: via Hitzendorf 265/1 Hitzendorf (Austria)


Importo complessivo del debito: € 232,69

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 189,69	per spese legali
€ 43,00	altro

Inviata alla soc. SEPI per rimborso causa ritardata notifica del verbale.

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 280/2019 DEL 26/04/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA DOTT. BONGIORNO

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☒ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

Colpa Sepi spa per notifica tardiva del verbale all'estero. Sepi spa inoltre non ha fornito prova dell'avvenuta postalizzazione del verbale nei tempi di Legge

PISA, 13/05/2019

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. IVO MARIAN
via podgora 25
UDINE

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2619/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **280/2019** in data : **26/04/2019**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

WIMBOCK BARBARA ANDREA

Difeso da:

IVO MARIAN

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 26/04/2019



CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Sent. n. 280/19
del 19/04/19
R.G. n. 26/19/18
Rep. n. /
Cron. n. 1946/19
Sentenza dep. 26/04/19
2002 26/04/19

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2619/18 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

WIMBOCK Barbara Andrea, nata in Austria il 1.01.80 ed ivi residente in Hitzendorf, elettivamente domiciliata in Pisa, via Cavour n.27 presso lo studio dell'avv. Stefano Giannessi dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Ivo Marian, giusta procura alle liti in atti

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA – POLIZIA MUNICIPALE, in persona del Comandante Dott. S.Stefanelli

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni delle parti

opponente: annullamento del verbale impugnato; con vittoria di spese di giudizio.

opposto: rigetto del ricorso con compensazione delle spese; in ipotesi in cui si ritenesse non provata la tempestività della notifica, chiede la compensazione delle spese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'eccezione di tardività della notifica del verbale n.2249193- 119492/2017 è fondata.

L'art. 201 del C.d.S. prevede che per i residenti all'estero il verbale, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, deve essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento.

Dall'esame degli atti risulta che la violazione è stata accertata il 2.08.17, mentre la notifica del verbale al destinatario si è perfezionata il 27.09.18, come risulta dal doc.1 prodotto dalla ricorrente in atti.

E' noto il principio in tema di notificazione degli atti processuali sancito dalla Corte Suprema qui applicabile, dal quale si ricava che ove l'Amministrazione si avvalga del servizio postale, secondo la relativa disciplina, essa adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, con l'effetto che l'efficacia della notifica, nel caso in cui essa giunga a buon fine,

decorrono dal momento della spedizione (Cass. n. 113 del 2004; Cass. n. 10844 del 2003; Cass. n. 3008 del 2004).

Ed ancora Cassazione n.8862/18, richiamata in atti, che, in tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 447/2002 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – opera nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (cfr. Cass. 11.1.2007, n. 390; Cass. 25.2.2015, n. 3755, secondo cui, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso).

Nel caso di specie, dal verbale non è desumibile il momento entro il quale il verbale è stato postalizzato (portato alla notifica), tant'è che nella memoria costitutiva del Comune di Pisa tale data è stata omessa perché, evidentemente, non rinvenuta.

L'incertezza dell'elemento temporale di consegna del plico all'autorità preposta alla notifica all'estero determina che la prova della tempestività della notifica non è stata raggiunta.

La notifica deve dunque ritenersi effettuata oltre il termine prescritto dall'art.201 CdS, per cui, stante la perentorietà di tale termine, si è verificata la decadenza della pretesa per estinzione dell'obbligazione.

L'Ente opposto è dunque decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa, per indiscutibile superamento perentorio del termine di legge di ricezione del verbale da parte del destinatario dell'atto nei previsti 360 giorni.

In punto di spese processuale, si ritiene applicabile il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass.8.4.11 n.8114) secondo il quale l'accoglimento del ricorso avverso un verbale di violazione Cds soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio non può considerarsi un giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.

Le spese di giudizio vengono dunque poste a carico di parte soccombente e vengono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta, dell'opera prestata e della natura dell'affare.

P. Q. M.


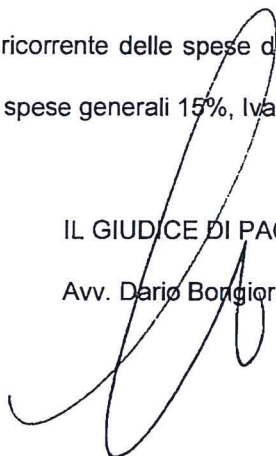
Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa comminata con il verbale n.2249193-119492/2017.

Condanna il Comune di Pisa alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in € 130,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Pisa il 19.04.19

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno



**Il cancelliere
GABRIELLA MALFITANO**

